



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 388/2024

nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. **69014**,
depositato il 18 novembre 2022, proposto da:

O. N., quale vedova ed erede di D. G., c.f. OMISSIS, rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea Bava e dall'avv. Francesco Saladino, presso il cui studio in
Palermo in via Salvatore Lo Forte n. 13 è elettivamente domiciliata per
mandato allegato al ricorso;

contro

INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – in persona del suo
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Tiziana
G. Norrito e dall'avv. Francesco Gramuglia

Esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 25 ottobre 2024, come da verbale di
udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio O. N. ha premesso:

a)- di essere vedova di D. G., ex Maresciallo, arruolato nell'Aeronautica
militare il 17 marzo 1988, poi in servizio presso il 41° Stormo, 11° Reparto

Manutenzione veicoli, presso diverse basi militari, fra le quali quella di Sigonella;

b)- a causa del servizio il Mar. D. frequentò campi d'arma, caratterizzati da inquinamento specifico di origine bellica (Decimomannu in Sardegna) e fu esposto a rischio di amianto;

c)- quando aveva 51 anni, al Mar. D. fu diagnosticato un glioblastoma cerebrale di alto grado frontale sinistro, altamente invalidante, tanto che il medesimo D. cessava dal servizio il 24 luglio 2018 e presentava domanda di pensione privilegiata il giorno 1 agosto 2018;

d)- veniva tuttavia negata dalla Commissione competente la sussistenza della causalità tra la summenzionata patologia e il servizio, sicchè la domanda di pensione privilegiata veniva respinta dall'INPS;

e)- la ricorrente formulava successivamente istanza di pensione privilegiata di reversibilità.

Tanto premesso, dopo ampie argomentazioni in fatto e in diritto, la ricorrente ha chiesto di riconoscere la causa di servizio per la citata patologia, di affermare il diritto a pensione privilegiata, Tab. A, prima categoria, e di condannare l'INPS ai conseguenti pagamenti.

2)- L'INPS ha dedotto la correttezza del suo operato, evidenziando il carattere vincolante del parere reso dalla CMVSC (Commissione di verifica delle cause di servizio); ha aggiunto che, in ogni caso, la pensione privilegiata avrebbe potuto avere decorrenza dal giorno 12 marzo 2021, cioè dalla data dell'istanza del trattamento di reversibilità, alla luce del disposto dell'art. 191 del DPR 1092/1973.

3)- Il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che

è stata demandata al Collegio Medico Legale (CML) dello Stato Maggiore della Difesa.

4)- Dopo lo scambio di memorie e il deposito delle relazioni da parte del CML, all'udienza del 25 ottobre 2024, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando ex art. 167, comma 1, c.g.c. giorni sessanta per il deposito della sentenza.

DIRITTO

La domanda non può trovare accoglimento.

1)- Preliminarmente, va rilevato che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei conti non ha struttura impugnatoria e non è preordinato all'annullamento degli atti adottati dall'amministrazione, in relazione al rapporto pensionistico dedotto in giudizio.

Esso si sostanzia, piuttosto, in una cognizione piena sul rapporto pensionistico, nel cui ambito il Giudice contabile è munito di giurisdizione esclusiva e, in quanto tale, estesa a tutte le questioni inerenti l'*an* e il *quantum* della pensione.

Per quanto premesso, non rilevano, di per sé, i vizi dell'atto o del procedimento che ha condotto al provvedimento di diniego del trattamento richiesto, ma piuttosto dovrà essere valutato se la parte ricorrente sia effettivamente titolare del diritto vantato e, quindi, dovrà essere valutata la effettiva sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al trattamento pensionistico.

2)- Nel merito, questa Corte condivide i risultati conclusivi delle relazioni del Collegio medico legale dello Stato (d'ora in avanti CML) dello Stato Maggiore della Difesa, redatta a seguito dell'esame accurato della

documentazione amministrativa e sanitaria in atti. Il parere del Collegio medico militare risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

In particolare, con ordinanza n. 63 del 2023 è stato chiesto al CML di accertare: *“a)- se la patologia sofferta da D.G., “neoplasia cerebrale maligna, cachessia neoplastica, stato comatoso, insufficienza cardiorespiratoria, exitus tumore maligno delle meningi”, sia stata causata o concausata dallo svolgimento del servizio; b)- se tale infermità, ove sussistente e causata dal servizio, sia ascrivibile fra quelle di cui alla tabella A, per le quali spetta la pensione privilegiata; in tal caso, si chiede di indicare la categoria”.*

3)- Il Collegio Medico Legale (CML) ha innanzitutto ricostruito la storia clinica e professionale del defunto D. G.

Dalla documentazione sanitaria e matricolare agli atti risulta infatti che il sig. D. si arruolò il 17.03.1988 e prestò servizio nell’Aeronautica Militare in qualità di Sottufficiale (Maresciallo). L’ultima sede di servizio fu il 41° Stormo di Sigonella 11° Rep. Manutenzione Velivoli, dove rimase dal 01.06.1998 al 24.07.2018, data in cui cessò dal servizio per inidoneità fisica. Dal Rapporto Informativo dell’Aeronautica si evince che nella sede di Sigonella il Mar. D. fu Sottufficiale Addetto alla “ex” Sala Armamento Carichi e Fototecnica -Sezione Manutenzione Avionica e Armamento della Direzione Lavori- con la funzione di specialista Armamento Aereo.

Per quanto attiene alla patologia oncologica, il CML ha osservato che, a seguito di un primo ricovero presso l’U.O.C. di Neurochirurgia del

Policlinico Vittorio Emanuele di Catania, dal 04.10.2017 al 06.11.2017, fu

posta diagnosi di ingresso di: *“Processo espansivo intracerebrale frontale*

sinistro” e diagnosi di dimissione di: *“Glioma cerebrale di alto grado*

frontale sinistro infiltrante il ginocchio del corpo calloso (in attesa di

tipizzazione istologica definitiva)”. Durante il ricovero, in data 31.10.2017,

fu eseguito l'intervento di: *“craniotomia fronto-parietale sinistra ed*

asportazione microchirurgica, macroscopicamente radicale, della

neoplasia”.

Con il referto del Centro di Riferimento Oncologico dell'Istituto Nazionale

Tumori di Aviano, datato 20.07.2018, emerse la consulenza per biopsia con

la diagnosi di: *“glioblastoma epitelioidale ed a cellule giganti, grado IV sec*

WHO. Presenti estese aree di necrosi”.

In data 01.08.2018, il Mar. D. avanzò istanza per ottenere la pensione

privilegiata ma il 12.03.2019 purtroppo morì.

La CMO di Messina, con il verbale n. 122001152 del 03.03.2022, pose

diagnosi di: *“A) neoplasia cerebrale maligna – cachessia neoplastica e stato*

comatoso – insufficienza cardiorespiratoria (exitus)”

Il CVCS del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nell'adunanza n. 3071

del 29.09.2022, espresse il parere che la suddetta infermità neoplastica non

potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio.

4)- Il CML ha evidenziato che la diagnosi istologica posta dall'Istituto

Nazionale Tumori di Aviano fu di *“Glioblastoma epitelioidale ed a cellule*

giganti, grado IV sec. WHO”; ha precisato che il glioblastoma è una forma

molto aggressiva di tumore che colpisce il sistema nervoso centrale; sebbene

si manifesti quasi esclusivamente nel cervello, il glioblastoma può anche

apparire nel tronco cerebrale, nel cervelletto e nel midollo spinale. Al

riguardo, il CML ha fornito ampia descrizione della summenzionata

patologia.

Quanto all'eziogenesi del glioblastoma, il CML ha rilevato che nell'ambito

dei fattori di rischio le radiazioni ionizzanti sono uno dei pochi fattori

associati ad un aumento del rischio di sviluppare un glioblastoma. Esempi di

radiazioni ionizzanti sono i raggi X, i raggi gamma oltre ai raggi ultravioletti,

compresa la quota emessa dal sole. Gli effetti dipendono dal tipo di

radiazione, dalla dose, dalla durata dell'esposizione e dalle zone del corpo

esposte. Altre esposizioni ambientali al cloruro di vinile, ai pesticidi, al

fumo, alla raffinazione del petrolio e alla produzione di gomma sintetica

sono state vagamente associate allo sviluppo dei gliomi. Al contrario, campi

elettromagnetici, formaldeide e radiazioni non ionizzanti non hanno

dimostrato di causare il glioblastoma.

5)- Nel dettaglio, -così come osservato dal CML- si rileva che dal Rapporto

informativo presente agli atti del Capo Nucleo Armamento e Carichi

dell'11° R.M.V. di Sigonella, datato 09.06.2021, si evince che il Mar. D., dal

momento in cui venne assegnato all'11° R.M.V. di Sigonella, in data

01.06.1998, svolse l'incarico di Sottufficiale Addetto alla ex Sala

Armamento Carichi e Fototecnica della Sezione Manutenzione Avionica e

Armamento della Direzione Lavori, con la funzione di specialista

Armamento Aereo. Le mansioni -come illustrato dal CML- erano rivolte alla

rimozione e alla successiva reinstallazione dei sistemi e dei meccanismi di

carico e scarico a supporto dei dispositivi di armamento e di segnalazione

dell'Aeromobile Breguet Atlantic P1150A, il cui principio di funzionamento

è di tipo elettromeccanico. Per ogni equipaggiamento, le attività prevalenti consistevano nella scomposizione del complessivo superiore nei vari componenti, i quali, singolarmente, venivano sottoposti a pulizia, ispezione, rimontaggio e a prove elettriche di funzionamento al banco. Dallo stesso Rapporto si ricava che la pulizia dei particolari veniva effettuata a mano o con idro-pulitore ad acqua, presso una sede esterna alla sala di manutenzione, denominata sala lavaggio. Dal medesimo Rapporto risulta, inoltre, che il Mar. D. fu informato e addestrato in aderenza alle disposizioni di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs 81/2008 e che per le suddette attività vennero individuati tutti i rischi residui e furono forniti idonei DPI. Il Mar. D., inoltre, fu sempre sottoposto a sorveglianza sanitaria fino a luglio 2017 e il Medico Competente adottò sempre provvedimenti di idoneità alla mansione specifica.

6)- Ciò premesso, il Giudice evidenzia che -come peraltro sottolineato dal CML- nel suddetto Rapporto Informativo non si ricava alcunché circa eventuali esposizioni a radiazioni ionizzante e circa partecipazioni a campi d'arma in Sardegna. Il ricorrente, inoltre, non partecipò mai a missioni all'estero e non era addetto alla pulizia esterna dell'aeromobile.

Il CML, nondimeno, ha rilevato che dal referto prodotto dalla parte ricorrente sulla presenza di metalli nei campioni di sangue e nella biopsia encefalica del Mar. D. del 23.11.2020 si ricava che solamente alcuni metalli avevano valori superiori nel sangue rispetto ai valori di riferimento proposti per la popolazione italiana nel periodo 1990-2009 (rapporto ISS Istisan 10/22). In particolare, emergono valori superiori per l'argento, per l'alluminio (quest'ultimo risulta anche nella biopsia encefalica ma non vi

sono valori di riferimento per tale tipologia di campionamento), per il mercurio, per il nichel (anche in questo caso i valori relativi alla biopsia non possono essere confrontati con valori di riferimento perché mancanti) e per l'antimonio.

Per quanto concerne l'oncogenicità dei suddetti metalli, il CML ha sottolineato che dall'Elenco delle malattie, per le quali è obbligatoria la denuncia di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10.06.2014, nella Lista I (malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità), nel Gruppo 6 (tumori professionali) si ritrovano: i composti del nichel, correlati al tumore del polmone, delle cavità nasali e dei seni paranasali, e la produzione dell'alluminio, correlata al tumore del polmone e della vescica. Di contro, il tumore dell'encefalo è correlato solamente all'esposizione a radiazioni ionizzanti. Anche nella Lista II (malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità), al Gruppo 6 (tumori professionali), non vi sono correlazioni riguardanti i suddetti elementi chimici e il glioblastoma. Ancora nella Lista III (malattie la cui origine lavorativa è possibile), al Gruppo 6 (tumori professionali), non sono contemplati i suddetti metalli.

7)- Il Giudice concorda con il CML nell'affermare che, per potere correlare il servizio effettuato dal Mar. D. in Aeronautica Militare con il glioblastoma letale, sarebbe stata necessaria la prova basata su dati scientifici relativamente a un'abnorme esposizione ai metalli a causa del servizio (circostanza non dimostrata) e relativamente alla causalità tra tali metalli e il glioblastoma; tale prova non si è raggiunta né in merito all'esposizione né ovviamente in merito al legame causale.

Al riguardo, il CML ha puntualmente sottolineato che le pubblicazioni scientifiche prodotte dal CTP dell'odierna ricorrente, in sede di inizio delle operazioni peritali, trattano dell'associazione di elementi con i tumori cerebrali in modo estremamente generico, tanto che le conclusioni di tutti questi lavori sottolineano la mancanza di informazioni certe e la necessità di ulteriori studi scientifici, per comprendere il potenziale rischio di cancro al cervello associato agli agenti cancerogeni ambientali.

Il CML ha aggiunto che nella stessa relazione medico legale del CTP, nel paragrafo dedicato ai metalli pesanti, non vi è alcuna correlazione certa e accettabile, dal punto di vista scientifico e medico legale, tra i metalli riscontrati nel sangue e nella biopsia cerebrale del Mar. D. e il glioblastoma.

8)- Ciò nondimeno, proprio al fine di un accurato accertamento dei fatti e per dare risposta alle osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente, il CML ha chiesto all'Istituto Superiore di Sanità ragguagli circa eventuali aggiornamenti sull'eziologia del Glioblastoma cerebrale e, specialmente, se vi fossero prove scientifiche, accettabili con presunzione di certezza medico legale, sulla correlazione causale tra la presenza dei metalli (quali l'Argento, l'Alluminio, il Mercurio, il Nichel e l'Antimonio) nel sangue e, in parte, nella biopsia cerebrale con la predetta neoplasia.

9)- Il CML ha evidenziato che con pec del 19.07.2023, il Dipartimento Ambiente e Salute e il Dipartimento Oncologia e Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità ha trasmesso la relazione dettagliata allegata all'elaborato del CML.

In sintesi, dall'ampia e motivata relazione dell'Istituto Superiore di Sanità si evince che:

- a)- i valori di riferimento sono valori rappresentativi dell'esposizione ai metalli della popolazione generale. Essi non rappresentano valori ricavati da informazioni su eventuali effetti sulla salute e non possono stabilire l'eventuale presenza di un rischio incrementale per la salute; pertanto, un valore di metallo nel sangue di un soggetto che supera il relativo valore di riferimento non è assolutamente indicativo di comparsa di effetti sulla salute;
- b)- i valori di riferimento sono rappresentativi dell'esposizione al metallo attraverso tutte le possibili vie e fonti espositive. Le fonti di esposizione a metalli per l'individuo sono estremamente variabili e molteplici data l'ubiquitariet  dei metalli determinata anche dal loro largo impiego nell'industria e la loro presenza negli alimenti e in molti prodotti di consumo utilizzati nella vita quotidiana;
- c)- nel certificato di analisi relativo al defunto Mar. D.   riportata, in modo sommario, la preparazione del campione di sangue e l'utilizzo di una "metodica interna" per la determinazione dei metalli, ma non si specificano prestazioni e metodo. Per quanto riguarda la biopsia, nel certificato di analisi nulla   riportato circa il trattamento del tessuto, le condizioni del tessuto (secco o umido) e il metodo di analisi;
- d)- alcuni metalli, quali Ag, Hg e Sb, seppur siano stati identificati nel sangue ad una concentrazione superiore al relativo valore di riferimento, risultano al di sotto dei limiti di quantificazione nel tessuto biotico. Ci  induce a ritenere che tali metalli non hanno attraversato la barriera emato-encefalica e, quindi, per gli stessi non vi   accumulo cerebrale;
- e)- non   stato fornito il dato relativo alla biopsia encefalica sana con il quale sarebbe stato possibile effettuare un confronto con i dati della biopsia

tumorale forniti nel certificato di analisi;

f)- Per quanto riguarda l'Alluminio e il Nichel, essi sono stati riscontrati in entrambe le matrici. L'Alluminio è uno dei metalli più ampiamente presenti nell'ambiente e utilizzati nella vita quotidiana e, per quello che riguarda la sua cancerogenicità, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha dichiarato che gli studi epidemiologici disponibili forniscono prove limitate relativamente alla cancerogenicità per l'uomo, associata solamente alle esposizioni nell'industria di produzione dell'alluminio. L'esposizione al Nichel è legata principalmente all'assunzione di numerosi alimenti, al contatto con svariati prodotti di consumo (es. monete, bigiotteria, inchiostri, ecc.) o abitudini di vita (es. fumo), e i composti del Nichel sono considerati dalla IARC cancerogeni per l'uomo (Gruppo 1) per la sola via inalatoria, con l'associazione a casi di tumori localizzati nel tratto respiratorio. Nessuno dei due metalli è stato associato ai tumori cerebrali;

g)- i dati di letteratura riguardanti l'implicazione dei metalli nell'eziologia del glioblastoma cerebrale sono pochi, talora discordanti e inconclusivi.

La suddetta relazione dell'Istituto Superiore di Sanità conclude nel senso che: *“Alla luce dell'insieme delle considerazioni finora esposte, e considerando i limiti analitici, la mancanza di elementi necessari a caratterizzare lo scenario espositivo attuale e pregresso del soggetto, nonché la pluralità dei fattori che possono determinare i valori di concentrazione osservati, i dati forniti non consentono di associare le concentrazioni dei metalli all'insorgenza del glioblastoma cerebrale”*.

9)- Tanto premesso, questo Giudice concorda con il CML nell'affermare che la neoplasia cerebrale maligna, la cachessia neoplastica, lo stato comatoso,

l'insufficienza cardiorespiratoria e la morte del Mar. D. non possano essere considerati, con sufficienti criteri scientifici e medico legali, dipendenti da causa o concausa di servizio. Ciò può affermarsi atteso che non si ricavano elementi favorevoli alla tesi di parte ricorrente né dalle informazioni circa l'ambiente lavorativo del Mar. D., né dal Rapporto Informativo, né dalle evidenze scientifiche sopra menzionate circa la correlazione tra i metalli presenti nel sangue e il glioblastoma cerebrale.

10)- Successivamente il CML ha depositato una relazione nella quale ha puntualmente esaminato le osservazioni critiche del CTP di parte ricorrente.

Il CML ha osservato che:

a)- i dati ufficiali sulle radiazioni non ionizzanti non correlano tali radiazioni al glioblastoma; non vi è dunque alcun riscontro alla tesi della parte ricorrente, secondo cui le radiazioni non ionizzanti utilizzate nel controllo degli aeromobili a pilotaggio remoto (APR) dell'Aeroporto di Sigonella (parte americana) e le radiazioni utilizzate dal MUOS di Niscemi (CL) sarebbero state un fattore di rischio per il glioblastoma;

b)- nel caso specifico non trova alcun riscontro e, comunque, è troppo generica e priva di puntuali evidenze la tesi per cui un possibile fattore di rischio per lo sviluppo di tumori cerebrali è identificabile concretamente dalla presenza di un campo elettromagnetico;

c)- non ci sono elementi documentali per affermare che il Mar. D., nello svolgimento del servizio, fosse effettivamente esposto a tali radiazioni e campi elettromagnetici, a quale intensità e per quale durata; in ogni caso, gli studi sulla pericolosità di tali radiazioni sono ancora in fieri e comunque non hanno confermato nulla di scientificamente accettabile;

d)- non è possibile ritenere che nel tessuto cerebrale del Mar. D. vi sia stata una presenza eccessiva di metalli pesanti perché manca il riferimento sulla presenza di tali metalli nel tessuto cerebrale della popolazione in generale. Come osservato dall'Istituto Superiore di Sanità, in risposta ai quesiti posti proprio dal CML, i valori di riferimento non rappresentano valori ricavati da informazioni su eventuali effetti sulla salute e non possono stabilire l'eventuale presenza di un rischio incrementale per la salute.

12)- Con successiva ordinanza n. 77 del 2024 il Giudice, alla luce delle deduzioni del c.t.p. di parte ricorrente, ove nelle conclusioni della pag. 54 si afferma che: *“il sig. D.P. ha svolto i compiti prefissati in ambiente straordinariamente inquinato da metalli pesanti e da radiazioni non ionizzanti”*, il Giudice ha ritenuto opportuno chiedere al Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa di depositare una relazione integrativa, ove si chiarisse se dagli atti di causa -dal punto di vista medico-legale- emerga la situazione dell'ambiente di lavoro descritta nella relazione del c.t.p. nei termini sopra esposti.

17)- Il CML ha depositato una puntuale relazione nella quale ha osservato quanto segue:

a)- non vi è alcun documento in atti, dai quali possa desumersi che il Mar. D. ha svolto i compiti prefissati in ambiente straordinariamente inquinato da metalli pesanti e da radiazioni non ionizzanti;

b). il Capo Nucleo Armamento e Carichi ha dichiarato che, per i rischi non eliminabili tramite le precauzioni a monte, erano stati forniti idonei DPI.

L'affermazione di alcuni ufficiali circa la carenza di fondi per l'acquisto di DPI non implica che non fossero stati forniti DPI;

c)- i rischi specifici, a cui il personale poteva essere sottoposto, erano quelli legati al rumore ed ai campi elettromagnetici ma sempre entro i limiti consentiti dalle norme, come dimostrato dalle misurazioni scientifiche effettuate da organismi quali il laboratorio tecnico di Fiumicino per il rischio rumore ed il CISAM di San Piero a Grado per i rischi legati ai campi elettromagnetici;

d)- dal Rapporto Informativo presente agli atti, si ricava che il Mar. D. per le attività con rischio residuo, è stato sottoposto a sorveglianza sanitaria fino a Luglio 2017. Il Medico Competente ha sempre adottato provvedimenti di idoneità alla mansione specifica; ciò significa che i valori degli esami ematologici sono risultati sempre nei limiti della norma e che non vi erano sintomi che potessero far sospettare una qualsivoglia sofferenza organica;

e)- non è presente agli atti alcun documento che possa accertare che l'ambiente lavorativo del dante causa fosse "straordinariamente inquinato da metalli pesanti".

Il CML ha dunque ribadito le sue valutazioni negative circa la sussistenza della causa di servizio in ordine alla patologia tumorale in questione.

18)- Il Giudice, pertanto, osserva che la parte ricorrente, pur producendo gli esiti di talune ricerche di carattere generale, non ha tuttavia fornito alcuna prova dotata di congrua evidenza scientifica e riscontrabile negli atti relativi al servizio espletato dal Mar. D. circa la sussistenza di rapporto causale o concausale tra il glioblastoma e il servizio in Aeronautica.

La parte ricorrente non ha neppure depositato studi scientifici muniti di sufficiente riscontro sperimentale e statistico idoneo a confutare le informazioni puntuali e dettagliate fornite dall'Istituto Superiore di Sanità,

che invece sono fondate su importante e consolidata letteratura scientifica.

In definitiva, la correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML, avvalorata anche dalle informazioni rese dall'Istituto Superiore di Sanità, consentono a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del CML, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione della parte e del compendio documentale prodotto.

In sintesi: a)- non ci sono prove specifiche sull'esposizione del Mar. D. a radiazioni (ionizzanti o meno) o a campi elettromagnetici, tali da determinare la grave patologia tumorale; b)- non ci sono prove circa la grave insalubrità dell'ambiente di lavoro con la connessa esposizione a rischio di oncogenesi; c)- non vi è correlazione tra la presenza di metalli nel sangue e il glioblastoma; d)- le valutazioni del CTP di parte ricorrente si basano su scritti carenti verifica sperimentale, minoritari e non avvalorati dalle principali istituzioni scientifiche; e)- l'affermazione della causa di servizio necessita di un adeguato livello di prova probabilistica e scientifica nel caso concreto; tutto ciò è mancato nella vicenda in esame.

19)- Alla luce di quanto sopra esposto, poiché pertanto non vi è correlazione tra la patologia tumorale e l'attività di servizio, il ricorso va respinto.

La complessità delle questioni medico-legali affrontate giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

	16	
	-in considerazione della particolare complessità della controversia, ai sensi	
	dell’art. 167, comma 1, c.g.c., fissa il termine di giorni sessanta per il	
	deposito della sentenza;	
	-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei	
	dati personali trattati, si provveda all’oscuramento delle generalità della	
	ricorrente e dei suoi congiunti in sede di pubblicazione nella banca dati o di	
	rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.	
	Così deciso in Palermo, in data 25 ottobre 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Visto l’art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone	
	di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti della	
	ricorrente e dei suoi congiunti	
	Palermo, 25 ottobre 2024	
	Il Giudice	
	Dott. Francesco Antonino Cancilla	
	<i>Firmato digitalmente</i>	
	Depositato in segreteria nei modi di legge	
	Palermo,24 dicembre 2024	
	Pubblicata il 31 dicembre 2024	
	Il Funzionario Responsabile	
	del Servizio Pensioni	
	Dott.ssa Mariolina Verro	

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi di O.N. c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 31 dicembre 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)